



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 22

Data: 07/04/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E MODALITÀ DI ACCESSO AI MEDESIMI. – SPECIALI PRESCRIZIONI DI CHIUSURA IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ PASQUALI.- ORDINANZA SINDACALE EX ART.50, 5° CO. D. LGS. N.267/2000. – DISPOSIZIONI

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 07/04/2020

OGGETTO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. – Disposizioni riguardanti gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e modalità di accesso ai medesimi. – Speciali prescrizioni di chiusura in occasione delle imminenti festività Pasquali. - Ordinanza Sindacale ex art.50, 5° co. D. Lgs. n.267/2000. – Disposizioni. -

IL SINDACO

CONSIDERATO

- ✓ Che sull'intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID – 19;
- ✓ Che sulla scorta di tale situazione il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
- ✓ Che con il D.P.C.M. 9/3/2020 il Governo nazionale ha consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aria aperta;
- ✓ Che sul territorio locale, tuttavia, si registrano situazioni di criticità connesse allo svolgimento della citata attività motoria, in considerazione dell'elevato numero di praticanti e del conseguente assembramento di persone che la medesima pratica naturalmente determina, soprattutto in taluni posti del paese;
- ✓ Che la circostanza sopra esposta implica, per ciò solo, rilevante fattore di rischio per la collettività cittadina, dal momento che il virus aumenta esponenzialmente la propria capacità diffusiva in caso di raggruppamento di persone e comunque in ipotesi di prossimità fisica non superiore ad un metro;
- ✓ Che, per di più, dal 9 marzo, (data di adozione del citato DPCM) ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che regionale (in entrambi i casi il numero dei contagi è più che triplicato);
- ✓ Che lo scrivente Sindaco, in tale ottica, ha già provveduto ad adottare altri provvedimenti emergenziali impedendo, ad esempio, l'accesso pubblico a luoghi di naturale condivisione quali cimitero comunale, parchi e giardini, mercato settimanale all'aperto;
- ✓ Che, tuttavia, i dati concernenti l'espansione pandemica e la relativa emergenza sanitaria che ne è originata – oggi drammaticamente intensa – unitamente alla situazione di criticità locale connessa al diffuso esercizio di pratica sportiva all'aperto impongono l'adozione – sul territorio locale – di ulteriori misure straordinarie, in aggiunta a quelle già adottate, e orientate a garantire più efficace tutela della salute pubblica;



- ✓ Che nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridetto bene pubblico primario – costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal TAR Campania – Sezione 5° - con decreto n.1048/2020 del 18/3/2020);

VISTO il D.P.C.M. del 1/4/2020, recante proroga fino al 13 c.m. dell'efficacia dei precedenti provvedimenti concernenti la gestione della situazione emergenziale in atto sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che nella prassi quotidiana si registrano frequenti fenomeni di accesso concomitante presso gli esercizi commerciali da parte di coppie di adulti o nuclei familiari di più persone (anziane), con ciò delineandosi la necessità vincolante di maggiori tempi di attesa e maggiore contingentamento nei tempi di accesso alla struttura di vendita, in modo da prevenire il rischio di assembramenti ed il necessario mantenimento del distanziamento sociale, invece pregiudicati dall'eccessivo numero di utenti in movimento;

RITENUTO che in occasione delle imminenti festività pasquali la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verificano assembramenti incontrollabili, proprio mentre il controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, (aree verdi, ville, parchi, giardini, ecc.) di possibile movimento e ritrovo di persone;

VISTO l'art.50, 5° co. del D. Lgs. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem", anche in relazione all'art.50, 7° co. del cit. D. Lgs. n.267/2000, secondo il quale "nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;

VISTO l'art.50, 4° co. del D. Lgs. n.267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

Tutti gli esercizi commerciali, qualsiasi attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole osserveranno la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020



DISPONE

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto di Bari a mezzo pec, e successivamente trasmessa alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti per vigilanza e controllo;

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.2167/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Regionale della Puglia sez. di Bari, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 07 aprile 2020

IL SINDACO

Avv. Giovanni MASTRANGELO